



LA PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO



OBBLIGHI, CONTROLLI E PROCEDURE

GIUGNO 2004

A cura del settore Qualità, Ambiente e Sicurezza sul lavoro

Dott. Maurizio Santonocito

Indice

Premessa

Pag. 5

Parte I

Criteri generali di sicurezza antincendio

1. Le attività soggette ai criteri generali di sicurezza antincendio	Pag. 7
1.1 Classificazione delle imprese in funzione del rischio incendio	Pag. 7
2. Le procedure	Pag. 7
2.1 Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro	Pag. 8
2.1.1 <i>Definizioni</i>	Pag. 10
2.1.2 <i>Obiettivi della valutazione dei rischi di incendio</i>	Pag. 10
2.1.3 <i>Criteri per procedere alla valutazione dei rischi di incendio</i>	Pag. 10
2.1.4 <i>Redazione della valutazione</i>	Pag. 10
2.1.5 <i>Revisione della valutazione dei rischi di incendio</i>	Pag. 11
2.2 Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi	Pag. 11
2.2.1 <i>Misure e cause dell'insorgenza dell'incendio</i>	Pag. 11
2.3 Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio	Pag. 12
2.3.1 <i>Definizioni</i>	Pag. 12
2.3.2 <i>Obiettivi</i>	Pag. 13
2.3.3 <i>Criteri generali di sicurezza per le vie di uscita</i>	Pag. 13
2.3.4 <i>Scelta della lunghezza dei percorsi di esodo</i>	Pag. 15
2.3.5 <i>Numero e larghezza delle uscite di piano</i>	Pag. 15
2.3.6 <i>Numero e larghezza delle scale</i>	Pag. 16
2.3.7 <i>Misure di sicurezza alternative</i>	Pag. 17
2.3.8 <i>Misure per limitare la propagazione dell'incendio nelle vie di uscita</i>	Pag. 18
2.3.9 <i>Porte installate lungo le vie di uscita</i>	Pag. 19
2.3.10 <i>Sistema di apertura delle porte</i>	Pag. 20
2.3.11 <i>Porte scorrevoli e porte girevoli</i>	Pag. 21
2.3.12 <i>Segnaletica</i>	Pag. 21
2.3.13 <i>Illuminazione delle vie di uscita</i>	Pag. 21
2.3.14 <i>Divieti da osservare lungo le vie di uscita</i>	Pag. 21
2.4 Misure per la rilevazione e l'allarme in caso di incendio	Pag. 22
2.4.1 <i>Obiettivi</i>	Pag. 22
2.4.2 <i>Misure per piccoli luoghi di lavoro</i>	Pag. 22
2.4.3 <i>Misure per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi</i>	Pag. 23
2.4.4 <i>Procedure di allarme</i>	Pag. 23
2.4.5 <i>Rilevazione automatica di incendio</i>	Pag. 24
2.4.6 <i>Impiego dei sistemi di allarme come misure compensative</i>	Pag. 25
2.5 Attrezzature e gli impianti di estinzione degli incendi	Pag. 25
2.5.1 <i>Classificazione degli incendi</i>	Pag. 25
2.5.2 <i>Estintori portatili e carrellati</i>	Pag. 26
2.5.3 <i>Impianti fissi di spegnimento manuali ed automatici</i>	Pag. 27
2.5.4 <i>Ubicazione delle attrezzature di spegnimento</i>	Pag. 28
2.6 Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio	Pag. 28
2.6.1 <i>Generalità</i>	Pag. 28

2.6.2	<i>Definizioni</i>	Pag. 29
2.6.3	<i>Vie di uscite</i>	Pag. 29
2.6.4	<i>Attrezzature ed impianti di protezione antincendio</i>	Pag. 30
2.7	Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio	Pag. 31
2.7.1	<i>Scopo ed obiettivi</i>	Pag. 32
2.7.2	<i>Procedure – persone - azioni</i>	Pag. 33
2.7.3	<i>Assistenza alle persone disabili in caso di incendio</i>	Pag. 34
2.8	Formazione antincendio	Pag. 35
2.8.1	<i>Formazione dei lavoratori</i>	Pag. 35
2.8.2	<i>Formazione per il personale incaricato di svolgere, nei luoghi di lavoro, mansioni di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza</i>	Pag. 41
2.8.3	<i>I contenuti minimi dei corsi di formazione</i>	Pag. 42
2.8.4	<i>Classificazione del livello di rischio</i>	Pag. 43
2.8.5	<i>Attività di accertamento ed attestato di idoneità tecnica</i>	Pag. 46

Parte II

La prevenzione incendi nelle imprese soggette alle visite ed al controllo dei vigili del fuoco

1. Le attività soggette alla prevenzione incendi	Pag. 49
1.1 Attività soggette al controllo dei vigili del fuoco	Pag. 49
1.2 Le attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi	Pag. 57
2. Le procedure	Pag. 57
2.1 Richiesta dell'esame di progetto e parere di conformità	Pag. 58
2.1.1 <i>Domanda di esame di progetto</i>	Pag. 59
2.2 Richiesta di collaudo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi	Pag. 60
2.2.1 <i>Domanda per ottenere il CPI</i>	Pag. 62
2.3 Autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività	Pag. 64
2.3.1 <i>Domanda per ottenere l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività</i>	Pag. 64
2.4 Rinnovo del certificato di prevenzione incendi	Pag. 65
2.4.1 <i>Domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi</i>	Pag. 65
2.5 Procedimento di deroga	Pag. 67
2.5.1 <i>Domanda di deroga</i>	Pag. 67
2.6 Tariffe e durata del servizio per le attività soggette a controlli di prevenzione incendi	Pag. 69

Premessa

Il complesso ed articolato sistema normativo sulla prevenzione incendi è da lungo tempo oggetto di attenzione da parte del legislatore, che è intervenuto a regolamentare la materia con numerosi provvedimenti.

Tali atti, tuttavia, non sono stati il prodotto di una programmazione sistematica ed organica, ma al contrario tutto l'impianto legislativo relativo alla prevenzione incendi si è basato sull'emergenza con norme e decreti che si sono sovrapposti senza alcuna coordinamento.

Per rispondere, quindi, all'esigenza di fornire un quadro d'insieme ragionato sulle principali disposizioni che disciplinano la materia e sugli adempimenti per le imprese del terziario, il settore Sicurezza sul lavoro ha predisposto la seguente guida.

Al fine di facilitare la consultazione del "Vademecum", si è suddiviso lo stesso in due parti: una concernente gli obblighi a carico di tutte le tipologie di imprese e l'altra, invece, riguardante le procedure che devono essere seguite nel caso in cui l'attività rientri in quelle soggette anche al controllo ed alle visite dei vigili del fuoco.

Scopo del lavoro è, inoltre, quello di offrire un ulteriore supporto per quanti intendano orientare la propria politica aziendale della sicurezza verso una corretta gestione della prevenzione incendi.

Parte I

Criteri generali di sicurezza antincendio

1. Le attività soggette ai criteri generali di sicurezza antincendio

Indipendentemente dall'attività svolta si devono rispettare i criteri generali di sicurezza antincendio, individuati dal DM 10 marzo 1998, concernente le disposizioni in materia di antincendio.

1.1 Classificazione delle imprese in funzione del rischio incendio

Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro in:

A) basso:

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

B) medio:

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

C) elevato:

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

2. Procedure


Per effettuare oculatamente la valutazione del rischio di incendio si dovrebbero utilizzare le indicazioni contenute nel DM 10.3.1998.

2. 1 Linee Guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro

Il D.Lgs. 626/94 prevede che il "datore di lavoro", in relazione alla natura dell'attività, deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e, all'esito di tale valutazione, elabori un documento di valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi deve essere effettuata secondo una sequenza logica e programmata (del tipo di quella raffigurata nel diagramma di flusso illustrato), che esamini dapprima, con la massima accuratezza ed il maggiore dettaglio possibile, l'eventuale presenza di rischi di incendio in ogni ambiente di lavoro, e poi programmi i provvedimenti necessari per l'eliminazione o la riduzione dei rischi individuati.

Tabella 1. Diagramma per la valutazione del rischio



I provvedimenti tecnici e gestionali che possono essere adottati per raggiungere le finalità prefissate sono sinteticamente elencati nel prospetto seguente.

Tabella 2. La valutazione del rischio incendio

D. LGS. 626/94 – RISCHIO INCENDIO
❖ VALUTAZIONE DEL RISCHIO
◆ IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
◆ IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE ESPOSTE
◆ ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI RISCHI
◆ GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI <i>RISCHIO RESIDUO</i>
❖ FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
➤ RIDURRE LA PROBABILITÀ CHE POSSA INSORGERE UN INCENDIO
➤ LIMITARE LE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE INCENDIO
➤ CONSENTIRE L'EVACUAZIONE DAL LUOGO DI LAVORO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA
➤ GARANTIRE L'INTERVENTO DEI SOCCORRITORI
❖ PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE
✓ PREDISPORRE VIE DI ESODO SICURE, CHIARAMENTE SEGNALATE E LIBERE DA OGNI OSTACOLO (ART. 13 E 14 DEL DPR 547 – NUOVA FORMULAZIONE)
✓ ASSICURARE LA STABILITÀ DELL'EDIFICIO IN CASO DI INCENDIO (ALMENO PER IL TEMPO NECESSARIO PER EVACUARE LE PERSONE PRESENTI E CONSENTIRE L'INTERVENTO DEI SOCCORRITORI)
✓ COMPARTIMENTARE GLI AMBIENTI DI LAVORO IN RELAZIONE AI FATTORI DI RISCHIO
✓ INSTALLARE IMPIANTI ED APPARECCHIATURE A REGOLA D'ARTE E SICURE
✓ INSTALLARE IMPIANTI, ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO EFFICIENTI (ED ASSICURARE REGOLARI CONTROLLI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE)
✓ AFFIGGERE ISTRUZIONI E SEGNALETICA DI SICUREZZA AI FINI ANTINCENDI
✓ ASSICURARE COSTANTEMENTE UNA ATTENTA GESTIONE DELLA SICUREZZA (IMPORRE CONDIZIONI DI ESERCIZIO, DIVIETI A FINI DI SICUREZZA E NORME PRECAUZIONALI; ISTITUIRE UN REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI; ORGANIZZARE CONTROLLI COSTANTI)
✓ PREDISPORRE ED AGGIORNARE UN PIANO DI EMERGENZA SULLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO, VERIFICANDONE PERIODICAMENTE L'ATTUAZIONE (ORGANIZZARE UN SERVIZIO ANTINCENDIO AZIENDALE INCARICATO DI LOTTA ANTINCENDIO, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI E GESTIONE DELL'EMERGENZA)
✓ ASSICURARE UNA ADEGUATA INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE SUI RISCHI DI INCENDIO, SULLE MISURE PREDISPOSTE PER PREVENIRLI E SULLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INSORGENZA DI INCENDI (ART. 21 E 22 DEL DL 626)

2.1.1 Definizioni

Ai fini di una corretta gestione della prevenzione incendi si deve preliminarmente chiarire cosa si intende per:

- PERICOLO DI INCENDIO: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;
- RISCHIO DI INCENDIO: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;
- VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.

2.1.2 Obiettivi della valutazione dei rischi di incendio

La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.

Questi provvedimenti comprendono:

- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
- la formazione dei lavoratori;
- le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.

2.1.3 Criteri per procedere alla valutazione dei rischi di incendio

La valutazione dei rischi di incendio deve essere effettuata secondo lo schema di cui alla pag. 8 (Tabella n.1).

2.1.4 Redazione della valutazione

Nella redazione della valutazione dei rischi deve essere indicato in particolare:

- la data di effettuazione della valutazione;
- i pericoli identificati;

- i lavoratori ed altre persone a rischio particolare identificati;
- le conclusioni derivanti dalla valutazione.

2.1.5 Revisione della valutazione dei rischi di incendio

La procedura di valutazione dei rischi di incendio richiede un aggiornamento in relazione alla variazione dei fattori di rischio individuati.

Il luogo di lavoro deve essere tenuto continuamente sotto controllo per assicurare che le misure di sicurezza antincendio esistenti e la valutazione del rischio siano affidabili.

Quest'ultima deve essere oggetto di revisione se c'è un significativo cambiamento nell'attività, nei materiali utilizzati o depositati, o quando l'edificio è oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti.

2.2 Le misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi

All'esito della valutazione dei rischi devono essere adottate una o più delle misure sotto specificate che sono intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi.

2.2.1 Le misure e le cause dell'insorgenza dell'incendio

Le misure antincendio da adottare ai fini della prevenzione incendi vengono suddivise in due diverse tipologie:

- Le misure di tipo tecnico:

- a) realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte;
- b) messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche;
- c) realizzazione di impianti di protezione contro scariche atmosferiche conformemente alle regole dell'arte;
- d) ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili;
- e) adozione di dispositivi di sicurezza.

Le misure di tipo organizzativo-gestionale:

- f) rispetto dell'ordine e della pulizia;
- g) controlli sulle misure di sicurezza;
- h) predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;
- i) informazione e formazione dei lavoratori.

Per adottare adeguate misure di sicurezza contro gli incendi, occorre conoscere le cause ed i pericoli più comuni che possono determinare l'insorgenza di un incendio e la sua propagazione.

2.3 Le misure relative alle vie di uscita in caso di incendio

2.3.1 Definizioni

In merito alle vie di uscita in caso di incendio, si devono chiarire i seguenti termini:

- AFFOLLAMENTO: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso;
- LUOGO SICURO: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio;
- PERCORSO PROTETTO: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna;
- USCITA DI PIANO: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:
 1. uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro;
 2. uscita che immette su di una scala esterna;
 3. uscita che immette direttamente in un luogo sicuro.
- VIA DI USCITA (da utilizzare in caso di emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.

2.3.2 Obiettivi

Tenendo conto della probabile insorgenza di un incendio, il sistema di vie di uscita deve garantire che le persone possano, senza assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro.

Nello stabilire se il sistema di vie di uscita sia soddisfacente, occorre tenere presente:

- il numero di persone presenti;
- la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro capacità di muoversi senza assistenza;
- dove si trovano le persone quando un incendio accade;
- i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro;
- il numero delle vie di uscita alternative disponibili.

2.3.3 Criteri generali di sicurezza per le vie di uscita

Nello stabilire se le vie di uscita sono adeguate, occorre seguire i seguenti criteri:

a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;

b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;

c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sotto riportati:

- 15 / 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato;
- 30 / 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio;
- 45 / 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso.

d) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;

e) i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto possibile. Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in generale i valori sotto riportati:

- 6 / 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato;
- 9 / 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio;
- 12 / 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso.

f) quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà superare i limiti imposti alla lettera c);

g) le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso;

h) deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza a ogni locale e piano dell'edificio;

i) le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di auto-chiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente i valori i 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita);

l) le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere a ostruzioni in ogni momento;

m) ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo.

2.3.4 Scelta della lunghezza dei percorsi di esodo

Nella scelta della lunghezza dei percorsi riportati nelle lettere c) ed e) del punto precedente, occorre attestarsi, a parità di rischio, verso i livelli più bassi nei casi in cui il luogo di lavoro sia:

- frequentato da pubblico;
- utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare assistenza in caso di emergenza;
- utilizzato quale area di riposo;
- utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili.

Qualora il luogo di lavoro sia utilizzato principalmente da lavoratori e non vi sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili, a parità di livello di rischio, possono essere adottate le distanze maggiori.

2.3.5 Numero e larghezza delle uscite di piano

In molte situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita di piano.

Eccezioni a tale principio sussistono quando:

- a) l'affollamento del piano è superiore a 50 persone;
- b) nell'area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e pertanto, indipendentemente dalle dimensioni dell'area o dall'affollamento, occorre disporre di almeno due uscite;
- c) la lunghezza del percorso di uscita, in un'unica direzione, per raggiungere l'uscita di piano, in relazione al rischio di incendio, supera i valori stabiliti al punto 2.3.3 lettera e).

Quando una sola uscita di piano non è sufficiente, il numero delle uscite dipende dal numero delle persone presenti (affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi stabilita al punto 2.3.3 lettera c).

Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a:

$$L \text{ (metri)} = A/50 \times 0,60$$

in cui:

- "A" rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento);
- il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di passaggio);
- 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione.

Il valore del rapporto $A/50$, se non è intero, va arrotondato al valore intero superiore.

La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5%.

La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto sufficiente all'esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso.

2.3.6 Numero e larghezza delle scale

Il principio generale di disporre di vie di uscita alternative si applica anche alle scale.

Possono essere serviti da una sola scala gli edifici, di altezza antincendio non superiore a 24 metri (così come definita dal D.M. 30 novembre 1983), adibiti a luoghi di lavoro con rischio di incendio basso o medio, dove ogni singolo piano può essere servito da una sola uscita.

Per tutti gli edifici che non ricadono nella fattispecie precedente, devono essere disponibili due o più scale, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa.

CALCOLO DELLA LARGHEZZA DELLE SCALE

A) Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite del piano servito.

B) Se le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la larghezza della singola scala non deve essere inferiore a quella delle uscite di piano che si immettono nella scala, mentre la larghezza complessiva è calcolata in relazione all'affollamento previsto in due piani contigui con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.

Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, la larghezza complessiva delle scale è calcolata con la seguente formula:

$$L \text{ (metri)} = A^* / 50 \times 0.60$$

in cui:

A*=affollamento previsto in due piani contigui a partire dal 1° piano f.t., con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.

Esempio:

Edificio costituito da 5 piani al di sopra 4 piano terra:

Affollamento 1° piano=60 persone

Affollamento 2° piano=70 persone

Affollamento 3° piano=70 persone

Affollamento 4° piano=80 persone

Affollamento 5° piano=90 persone

Ogni singolo piano è servito da 2 uscite di piano. Massimo affollamento su due piani contigui 170 persone.

Larghezza complessiva delle scale=(170/50) 0.60=2.40 m.

Numero delle scale=2 aventi larghezza unitari di 1,20m.

2.3.7 Misure di sicurezza alternative

Se le misure di cui ai punti 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 e 2.3.6 non possono essere rispettate per motivi architettonico urbanistici, il rischio per le persone presenti, per quanto attiene l'evacuazione del luogo di lavoro può essere limitato mediante l'adozione di uno o più dei seguenti accorgimenti, da considerarsi alternativi a quelli dei punti 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 e 2.3.6 solo in presenza dei suddetti impedimenti architettonici o urbanistici:

- a) risistemazione del luogo di lavoro e/o della attività, così che le persone lavorino il più vicino possibile alle uscite di piano ed i pericoli non possano interdire il sicuro utilizzo delle vie d uscita;
- b) riduzione del percorso totale delle vie d uscita;
- c) realizzazione di ulteriori uscite di piano;
- d) realizzazione di percorsi protetti addizionali o estensione dei percorsi protetti esistenti;
- e) installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme incendio per ridurre i tempi di evacuazione.

2.3.8 Misure per limitare la propagazione dell'incendio nelle vie di uscita

A) ACCORGIMENTI PER LA PRESENZA DI APERTURE SU PARETI E/O SOLAI

Le aperture o il passaggio di condotte o tubazioni, su solai, pareti e soffitti, possono contribuire in maniera significativa alla rapida propagazione di fumo, fiamme e calore e possono impedire il sicuro utilizzo delle vie di uscita.

Misure per limitare le conseguenze di cui sopra includono:

- provvedimenti finalizzati a contenere fiamme e fumo;
- installazione di serrande tagliafuoco sui condotti.

Tali provvedimenti sono particolarmente importanti quando le tubazioni attraversano muri o solai resistenti al fuoco.

B) ACCORGIMENTI PER I RIVESTIMENTI DI PARETI E/O SOLAI

La velocità di propagazione di un incendio lungo le superfici delle pareti e dei soffitti può influenzare notevolmente la sicurezza globale del luogo di lavoro ed in particolare le possibilità di uscita per le persone. Qualora lungo le vie di uscita siano presenti significative quantità di materiali di rivestimento che consentono una rapida propagazione dell'incendio, gli stessi devono essere rimossi o sostituiti con materiali che presentino un migliore comportamento al fuoco.

C) SEGNALETICA A PAVIMENTO

Nel caso in cui un percorso di esodo attraversi una vasta area di piano, il percorso stesso deve essere chiaramente definito attraverso idonea segnaletica a pavimento.

D) ACCORGIMENTI PER LE SCALE A SERVIZIO DI PIANI INTERRATI

Le scale a servizio di piani interrati devono essere oggetto di particolari accorgimenti in quanto possono essere invase dal fumo e dal calore nel caso si verifichi un incendio nei locali serviti, ed inoltre occorre evitare la propagazione dell'incendio, attraverso le scale, ai piani superiori.

Preferibilmente le scale che servono i piani fuori terra non dovrebbero estendersi anche ai piani interrati e ciò è particolarmente importante se si tratta dell'unica scala a servizio dell'edificio. Qualora una scala serva sia piani fuori terra che interrati, questi devono essere separati rispetto al piano terra da porte resistenti al fuoco.

E) ACCORGIMENTI PER LE SCALE ESTERNE

Dove è prevista una scala esterna, è necessario assicurarsi che l'utilizzo della stessa, al momento dell'incendio, non sia impedito dalle fiamme, fumo e calore che fuoriescono da porte, finestre, od altre aperture esistenti sulla parete esterna su cui è ubicata la scala.

2. 3.9 Porte installate lungo le vie di uscita

Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell'esodo. L'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente. In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è obbligatoria quando:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">a) l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone;b) la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala;c) la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio. |
|---|

Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di auto-chiusura.

Le porte in corrispondenza di locali adibiti a depositi possono essere non dotate di dispositivo di auto-chiusura, purché siano tenute chiuse a chiave.

L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di auto-chiusura, può in alcune situazioni determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre persone che normalmente devono circolare lungo questi percorsi.

In tali circostanze le suddette porte possono essere tenute in posizione aperta, tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito:

- dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;
- dell'attivazione di un sistema di allarme incendio;
- di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme incendio;
- di un comando manuale.

2.3.10 Sistemi di apertura delle porte

Il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all'inizio della giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione, possano essere aperte facilmente ed immediatamente dall'interno senza l'uso di chiavi.

Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall'interno.

Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura delle porte alternativi a quelli previsti nel presente punto. In tale circostanza tutti i lavoratori devono essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza.

2.3.11 Porte scorrevoli e porte girevoli

Una porta scorrevole non deve essere utilizzata quale porta di una uscita di piano.

Tale tipo di porta può però essere utilizzata, se è del tipo ad azionamento automatico e può essere aperta nel verso dell'esodo a spinta con dispositivo opportunamente segnalato e restare in posizione di apertura in mancanza di alimentazione elettrica.

Una porta girevole su asse verticale non può essere utilizzata in corrispondenza di una uscita di piano. Qualora sia previsto un tale tipo di porta, occorre che nelle immediate vicinanze della stessa sia installata una porta apribile a spinta opportunamente segnalata.

2.3.12 Segnaletica indicante le vie di uscita

Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa.

2.3.13 Illuminazione delle vie di uscita

Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro.

Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete.

2.3.14 Divieti da osservare lungo le vie di uscita

Lungo le vie di uscita occorre che sia vietata l'installazione di attrezzature che possono costituire pericoli potenziali di incendio o ostruzione delle stesse. Si riportano di seguito esempi di installazioni da vietare lungo le vie di uscita, ed in particolare lungo i corridoi e le scale:

- apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo;
- apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da combustibili gassosi, liquidi e solidi;
- apparecchi di cottura;
- depositi temporanei di arredi;
- sistema di illuminazione a fiamma libera;
- deposito di rifiuti.

Macchine di vendita e di giuoco, nonché fotocopiatrici possono essere installate lungo le vie di uscita, purché non costituiscano rischio di incendio né ingombro non consentito.

2.4 Misure per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio

2.4.1 Obiettivi

L'obiettivo delle misure per la rivelazione degli incendi e l'allarme è di assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio di incendio prima che esso minacci la loro incolumità.

L'allarme deve dare avvio alla procedura per l'evacuazione del luogo di lavoro nonché l'attivazione delle procedure d'intervento.

2.4.2 Misure per i piccoli luoghi di lavoro

Nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio il sistema per dare l'allarme può essere semplice. Per esempio, qualora tutto il personale lavori nello stesso ambiente, un allarme dato a voce può essere adeguato.

In altre circostanze possono essere impiegati strumenti sonori ad azionamento manuale, udibili in tutto il luogo di lavoro. Il percorso per poter raggiungere una di tali attrezzature non deve essere superiore a 30 m. Qualora tale sistema non sia adeguato per il luogo di lavoro occorre installare un sistema di allarme elettrico a comando manuale realizzato secondo la normativa tecnica vigente.

I pulsanti per attivare gli allarmi elettrici o altri strumenti di allarme devono essere chiaramente indicati affinché i lavoratori ed altre persone presenti possano rapidamente individuarli. Il percorso massimo per attivare un dispositivo di allarme manuale non deve superare 30 m.

Normalmente i pulsanti di allarme devono essere posizionati negli stessi punti su tutti i piani e vicini alle uscite di piano, così che possano essere utilizzati dalle persone durante l'esodo.

2.4.3 Misure per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il sistema di allarme deve essere di tipo elettrico.

Il segnale di allarme deve essere udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro o in quelle parti dove l'allarme è necessario.

In quelle parti dove il livello di rumore può essere elevato, o in quelle situazioni dove il solo allarme acustico non è sufficiente devono essere installati in aggiunta agli allarmi acustici anche segnalazioni ottiche. I segnali ottici non possono mai essere utilizzati come unico mezzo di allarme.

2.4.4 Procedure di allarme

Normalmente le procedure di allarme sono ad unica fase, cioè, al suono dell'allarme, prende il via l'evacuazione totale. Tuttavia in alcuni luoghi più complessi risulta più appropriato un sistema di allarme a più fasi per consentire l'evacuazione in due fasi o più fasi successive. Occorre prevedere opportuni accorgimenti in luoghi dove c'è notevole presenza di pubblico.

A) EVACUAZIONE IN DUE FASI

Un sistema di allarme progettato per una evacuazione in due fasi, dà un allarme di evacuazione con un segnale continuo nell'area interessata dall'incendio od in prossimità di questa, mentre le altre aree dell'edificio sono interessate da un segnale di allerta intermittente, che non deve essere inteso come un segnale di evacuazione totale.

Qualora la situazione diventi grave il segnale Intermittente deve essere cambiato in segnale di evacuazione (continuo), e solo in tale circostanza la restante parte dell'edificio è evacuata totalmente.

B) EVACUAZIONE A FASI SUCCESSIVE

Un sistema di allarme basato sull'evacuazione progressiva deve prevedere un segnale di evacuazione (continuo) nel piano di origine

dell'incendio ed in quello immediatamente sovrastante. Gli altri piani sono solo allertati con un apposito segnale e messaggio tramite altoparlante.

Dopo che il piano interessato dall'incendio e quello sovrastante sono stati evacuati, se necessario, il segnale di evacuazione sarà esteso agli altri piani, normalmente quelli posti al di sopra del piano interessato all'incendio e di piani cantinati si provvederà ad una evacuazione progressiva piano per piano.

In edifici alti (con altezza antincendio oltre 24 metri) l'evacuazione progressiva non può essere effettuata senza prevedere una adeguata compartimentazione, sistemi di spegnimento automatici, sorveglianza ai piani ed un centro di controllo.

C) SISTEMA DI ALLARME IN LUOGHI CON NOTEVOLE PRESENZA DI PUBBLICO

Negli ambienti di lavoro con notevole presenza di pubblico si rende spesso necessario prevedere un allarme iniziale riservato ai lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza ed alla lotta antincendio, in modo che questi possano tempestivamente mettere in atto le procedure pianificate di evacuazione e di primo intervento. In tali circostanze, idonee precauzioni devono essere prese per l'evacuazione totale.

Mentre un allarme sonoro è normalmente sufficiente, in particolari situazioni, con presenza di notevole affollamento di pubblico, può essere previsto anche un apposito messaggio pre-registrato, che viene attivato dal sistema di allarme antincendio tramite altoparlanti. Tale messaggio deve annullare ogni altro messaggio sonoro o musicale.

2.4.5 Rivelazione automatica di incendio

Lo scopo della rivelazione automatica di un incendio è di allertare le persone presenti in tempo utile per abbandonare l'area interessata dall'incendio finché la situazione sia ancora relativamente sicura.

Nella gran parte dei luoghi di lavoro un sistema rivelazione incendio a comando manuale può essere sufficiente, tuttavia ci sono delle circostanze in cui una rivelazione automatica di incendio è da ritenersi essenziale ai fini della sicurezza delle persone.

Nei luoghi di lavoro costituiti da attività ricettive, l'installazione di impianti di rivelazione automatica incendio deve essere normalmente prevista. In altri luoghi di lavoro dove il sistema di vie di esodo non rispetta le misure indicate nel presente sotto paragrafo , può prevedere l'installazione di un sistema automatico di rivelazione quale misura compensativa. Un impianto automatico di rivelazione può essere previsto in aree non frequentate ove un incendio potrebbe svilupparsi ed essere scoperto dopo che ha interessato le vie di esodo.

Se un allarme viene attivato, sia tramite un impianto di rivelazione automatica che un sistema comando manuale, i due sistemi devono essere tra loro integrati.

2.4.6 Impiego dei sistemi di allarme come misure compensative

Qualora, a seguito della valutazione dei rischi, un pericolo importante non possa essere eliminato o ridotto oppure le persone siano esposte a rischi particolari, possono essere previste le seguenti misure compensative per quanto attiene gli allarmi:

- installazione di un impianto di allarme elettrico in sostituzione di un allarme di tipo manuale;
- installazione di ulteriori pulsanti di allarme in un impianto di allarme elettrico, per ridurre la distanza reciproca tra i pulsanti;
- miglioramento dell'impianto di allarme elettrico, prevedendo un sistema di altoparlanti o allarmi luminosi;
- installazione di un impianto automatico di rivelazione ed allarme.

2.5 Le attrezzature e gli impianti di estinzione degli incendi

2.5.1 La classificazione degli incendi

Ai fini del presente decreto, gli incendi sono classificati come segue:

- incendi di classe A: incendi di materiali solidi usualmente di natura organica, che portano alla formazione di braci;
- incendi di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.;
- incendi di classe C: incendi di gas;
- incendi di classe D: incendi di sostanze metalliche.

INCENDI DI CLASSE A

L'acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più comunemente utilizzate per tali incendi.

Le attrezzature utilizzando gli estinguenti citati sono estintori, naspi, idranti, od altri impianti di estinzione ad acqua.

INCENDI DI CLASSE B

Per questo tipo di incendi gli estinguenti più comunemente utilizzati sono costituiti da schiuma, polvere e anidride carbonica.

INCENDI DI CLASSE C

L'intervento principale contro tali incendi è quello di bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di intercettazione o otturando la falla. A tale proposito si richiama il fatto che esiste il rischio di esplosione se un incendio di gas viene estinto prima di intercettare il flusso del gas.

INCENDI DI CLASSE D

Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per gli incendi di classe A e B è idoneo per incendi di sostanze metalliche che bruciano (alluminio, magnesio, potassio, sodio). In tali incendi occorre utilizzare delle polveri speciali ed operare con personale particolarmente addestrato.

INCENDI DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE

Gli estinguenti specifici per incendi di impianti elettrici sono costituiti da polveri dielettriche e da anidride carbonica.

2.5.2 Estintori portatili e carrellati

La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro.

Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella tabella n.3, per quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito indicati:

- il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);
- la superficie in pianta;
- lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);
- la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m);
- per quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta del loro tipo e numero deve essere fatta in funzione della classe di incendio, livello di rischio e del personale addetto al loro uso.

Tabella n. 3 Tipologie di estintori per rischio di incendio.

Tipo di estintore	Superficie protetta da un estintore		
	Rischio basso	Rischio medio	Rischio elevato
13 A – 89 B	100 mq.	-	-
21 A – 113 B	150 mq.	100 mq.	-
34 A – 144 B	200 mq.	150 mq.	100 mq.
55 A – 223 B	250 mq.	200 mq.	200 mq.

2.5.3 Impianti fissi di spegnimento manuali ed automatici

In relazione alla valutazione dei rischi, ed in particolare quando esistono particolari rischi di incendio che non possono essere rimossi o ridotti, in aggiunta agli estintori occorre prevedere impianti di spegnimento fissi, manuali od automatici.

In ogni caso, occorre prevedere l'installazione di estintori portatili per consentire al personale di estinguere i principi di incendio.

L'impiego dei mezzi od impianti di spegnimento non deve comportare ritardi per quanto concerne l'allarme e la chiamata dei vigili del fuoco né per quanto attiene l'evacuazione da parte di coloro che non sono impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Impianti di spegnimento di tipo fisso (sprinkler o altri impianti automatici) possono essere previsti nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi od a protezione di aree ad elevato rischio di incendio.

La presenza di impianti automatici riduce la probabilità di un rapido sviluppo dell'incendio e pertanto ha rilevanza nella valutazione del rischio globale.

Qualora coesistano un impianto di allarme e uno automatico di spegnimento, essi devono essere collegati tra di loro.

2.5.4 Ubicazione delle attrezzature di spegnimento

Gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite e fissati a muro.

Gli idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le vie di uscita, con esclusione delle scale. La loro distribuzione deve consentire di raggiungere ogni punto della superficie protetta almeno con il getto di una lancia.

In ogni caso, l'installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere evidenziata con apposita segnaletica.

2.6 Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio

2.6.1 Generalità

Tutte le misure di protezione antincendio previste:

- per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
- per l'estinzione degli incendi;
- per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio.

devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.

2.6.2 Definizioni

Anche in questo caso per operare un corretto sistema di prevenzione incendi si devono definire i seguenti termini:

- SORVEGLIANZA: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni;
- CONTROLLO PERIODICO: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti;
- MANUTENZIONE: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti;
- MANUTENZIONE ORDINARIA: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevole unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di modesto valore espressamente previste;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.

2.6.3 Vie di uscita

Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita, quali passaggi, corridoi, scale, devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo.

Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente. Ogni difetto deve essere

riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione deve essere immediatamente rimossa.

Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle porte.

Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente. Qualora siano previsti dispositivi di autochiusura, il controllo deve assicurare che la porta ruoti liberamente e che il dispositivo di autochiusura operi effettivamente.

Le porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate periodicamente per assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. Tali porte devono essere tenute libere da ostruzioni.

La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in caso di emergenza.

Tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali per esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le norme di buona tecnica e mantenuti da persona competente.

2.6.4 Attrezzature ed impianti di protezione antincendio

Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio.

Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.

L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.

2.7. Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio

In un'azienda, grande o piccola che sia, non è del tutto impossibile trovarsi coinvolti in un'emergenza per incendio o per infortunio, anche se ad alcuni tale evento potrebbe sembrare una probabilità abbastanza remota.

È opportuno evidenziare subito che, indipendentemente dai materiali depositati o impiegati nelle lavorazioni, e dalle caratteristiche costruttive ed impiantistiche di una generica azienda, uno degli aspetti che ha sempre maggiore impatto sull'evoluzione dell'evento "emergenza" è quello relativo a come sono stati affrontati i primi momenti, nell'attesa dell'arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco.

Uno strumento basilare per la corretta gestione degli incidenti (siano essi incendi, infortuni, fughe di gas o perdite di sostanze pericolose) è il cosiddetto "**piano di emergenza**".

Il DM 10.3.1998 prevede che, a seguito della valutazione del rischio di incendio (obbligatoria in ogni luogo di lavoro per effetto del D.Lgs. 626/94), deve essere predisposto dal datore di lavoro in forma scritta, e tenuto aggiornato, un "piano di emergenza antincendio", adeguato alle dimensioni e caratteristiche dell'attività ed alle situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili, che descriva le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Non sono tenuti alla redazione del piano di emergenza i datori di lavoro delle aziende ove sono occupati meno di 10 dipendenti, e che non sono soggette al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei vigili del fuoco, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Il piano di emergenza deve contenere nei dettagli tutte le informazioni che servono per mettere in atto i primi comportamenti e le prime manovre in caso di incidente, ed in particolare:

- le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni all'arrivo;

- le specifiche misure per assistere le persone disabili eventualmente presenti.

Tali provvedimenti devono avere lo scopo di conseguire nel più breve tempo possibile i seguenti obiettivi principali:

- salvaguardia ed evacuazione delle persone;
- messa in sicurezza degli impianti di processo;
- compartimentazione e confinamento dell'incendio;
- protezione dei beni e delle attrezzature;
- estinzione completa dell'incendio.

I piani di emergenza ben strutturati prevedono inoltre le operazioni necessarie per la rimessa in servizio in tempi ragionevoli ed il ripristino delle precedenti condizioni lavorative.

In ogni caso un piano di emergenza deve essere concernente alla realtà effettivamente esistente nei luoghi di lavoro cui si riferisce, deve essere facilmente comprensibile, non deve ingenerare confusione, e deve essere ben conosciuto dai lavoratori.

2.7.1 Scopo ed obiettivi

Lo scopo dei piani di emergenza è quello di consentire la migliore gestione possibile degli scenari incidentali ipotizzabili, determinando una o più sequenze di azioni che sono ritenute le più idonee per avere i risultati che ci si prefigge al fine di controllare le conseguenze di un incidente.

La stesura del piano di emergenza consente di raggiungere diversi obiettivi, già a partire dai momenti preliminari nei quali si valuta il rischio ed il Management inizia ad identificare con maggiore precisione gli incidenti che possono verificarsi nell'attività lavorativa.

Tra gli obiettivi di un piano di emergenza, ad esempio, ci sono i seguenti:

- raccogliere in un documento organico e ben strutturato quelle informazioni che sono difficilmente memorizzabili, o che comunque non è possibile ottenere facilmente durante una emergenza;

- fornire una serie di linee-guida comportamentali e procedurali che siano il frutto dell'esperienza di tutti i componenti dell'Azienda, e che, pertanto, rappresentano le migliori azioni da intraprendere;
- disporre di uno strumento per sperimentare la simulazione dell'emergenza e promuovere organicamente l'attività di addestramento aziendale.

La struttura di un piano di emergenza, ovviamente, può variare molto a seconda del tipo di attività, del tipo di azienda, della sua conformazione, del numero di dipendenti, e dipende da una serie di parametri talmente diversificati che impediscono la creazione di un solo modello standard valido per tutti i casi.

É tuttavia possibile individuare con sufficiente precisione alcuni contenuti di base che possono essere comuni a tutti i piani.

2.7.2 Procedure - persone - azioni

Un piano di emergenza è definibile come un documento scritto che risulta dalla raccolta di informazioni, sia generali che dettagliate, pronte per essere usate dal personale dell'azienda e dagli enti di soccorso pubblico per determinare il tipo di risposta per incidenti ragionevolmente prevedibili in una determinata attività.

Questi piani identificano i pericoli potenziali, le condizioni e le situazioni particolari, e consentono di disporre rapidamente di specifiche informazioni che sarebbe altrimenti impossibile ottenere durante un'emergenza.

Le "procedure operative" rappresentano, in genere schematicamente, linee - guida comportamentali ed operative, tramite le quali il personale può operare efficacemente, efficientemente e con maggiore sicurezza in condizioni di emergenza.

In mancanza di appropriate procedure, la gestione di una emergenza da parte di personale non professionalmente preparato per quelle situazioni può facilmente diventare caotica, causando confusione ed incomprensione, ed aumentando considerevolmente il rischio di infortuni.

Il contenuto del piano di emergenza deve innanzitutto focalizzare l'attenzione su alcune persone o gruppi - chiave (*come gli addetti al*

reparto, al processo di lavorazione, ecc.), ed il piano deve descriverne dettagliatamente il comportamento, le azioni da intraprendere, ed evidenziare le azioni da non fare.

Al verificarsi dell'emergenza, si deve tenere conto che, comunque, possono facilmente essere coinvolte anche persone di altri reparti, o presenti casualmente in azienda (*clienti, visitatori, pubblico, dipendenti di altre società di manutenzione, ecc.*); è bene ricordare che il piano deve "*prendersi cura*" anche di queste persone.

Inoltre, una emergenza può avere ripercussioni anche in aree esterne all'azienda, o può comunque riguardare altre Organizzazioni o Servizi la cui attività è in qualche modo correlata; in tali casi, il piano di emergenza deve prevedere il da farsi anche per queste situazioni.

Le azioni previste nel piano di emergenza devono assolutamente essere correlate alla effettiva capacità delle persone di svolgere determinate operazioni.

Non è saggio né opportuno attribuire compiti particolari a chi non è stato adeguatamente addestrato, e/o non possiede idonei requisiti psico-fisici; occorre infatti ricordare che, in condizioni di stress e di panico, le persone spesso tendono a perdere lucidità e capacità operativa, e pertanto il piano di emergenza va strutturato tenendo conto anche di questo aspetto.

Poche, semplici, efficaci azioni sono meglio che una serie di incarichi complicati, nei quali il rischio di "*saltare*" alcuni passaggi fondamentali è molto alto.

2.7.3 Assistenza alle persone disabili in caso di incendio

Il datore di lavoro deve individuare, nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro, le necessità particolari dei lavoratori disabili eventualmente presenti in azienda.

Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro, ed occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini.

Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili eventualmente presenti.

Si evidenzia inoltre che, in generale, gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo; in particolare, poi, le persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione.

Informazioni più dettagliate sull'assistenza alle persone disabili sono contenute nell'allegato VIII del DM 10.3 .1998.

2.8 Formazione antincendio

2.8.1 Formazione dei lavoratori

Il D.Lgs.626 prescrive le misure finalizzate alla tutela della salute e alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, privati e pubblici; a tal fine si prefigge la valutazione, la riduzione e il controllo dei rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, mediante un'azione combinata di vari soggetti, per ognuno dei quali prevede obblighi e sanzioni.

Il rischio di incendio rappresenta certamente uno dei maggiori rischi per qualsiasi luogo di lavoro, ed una corretta attività di informazione e formazione dei lavoratori costituisce certamente il migliore presupposto per una efficace "gestione della sicurezza" in ambito aziendale.

Per ottenere comportamenti "corretti" da parte di tutti è anche necessario sensibilizzare tutti i lavoratori sui temi della sicurezza, ed è altresì necessario formarne in modo più approfondito alcuni, ai quali possano poi essere demandati compiti di "attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (D.Lgs.626/94 - art. 4 - comma 5.a)".

Per i motivi descritti, il D.Lgs. 626/94, ed i DM 16.1.1997 e DM 10.3.1998 emanati in applicazione del decreto legislativo medesimo, dedicano notevole attenzione all'attività di informazione e formazione dei lavoratori.

Il D.Lgs. 626 stabilisce tra l'altro, all'art.22, che il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.

L'art.4 del D.Lgs. 626, intitolato "Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto", prevede che "... il datore di lavoro ... designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza".

Si riporta nel seguito il testo degli art. 21 e 22 del D.Lgs. 626 (Titolo 1 – Capo VI: informazione e formazione dei lavoratori):

✓ D.LGS. 626 - ART. 21: INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

1 - Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

a - i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;

b - le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

c - i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

d - i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

e - le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;

f - il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;

g - i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 12 e 15.

2 - Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera

a - b - c anche ai lavoratori di cui all'art.1, comma 3.

✓ D.LGS. 626 - ART. 22: FORMAZIONE DEI LAVORATORI

1 - Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, ricevano una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

2 - La formazione deve avvenire in occasione :

a - dell'assunzione;

b - del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c - dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

3 - La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi, ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

4 - Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

5 - I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.

6 - La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro, e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

7 - I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.

In applicazione dell'art. 22 del D.Lgs. 626/94, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della sanità hanno congiuntamente emanato il *DM 16.1.1997 (Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i*

compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione), mentre il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha emanato li DM 10.3.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), che all'art. 7 ed all'allegato IX disciplina la formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza.

Gli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 626 possono pertanto schematizzarsi secondo quanto indicato nella tabella seguente.

Tabella n. 4 Gli obblighi formativi

Obblighi formativi (Dlgs. 626/94 – Art. 22)
<u>La formazione</u> deve avvenire in occasione dell'assunzione, del cambiamento mansioni e dell'introduzione di nuovi macchinari e tecnologie
<u>La formazione in materia di prevenzione incendi</u> deve prevedere degli insegnamenti teorici e pratici, in relazione alle caratteristiche del posto di lavoro ed alle mansioni
<u>Si devono formare</u> per la prevenzione incendi: <ul style="list-style-type: none">- addetti al servizio di prevenzione e protezione;- rappresentanti per la sicurezza;- lavoratori incaricati ad attuare le misure di prevenzione incendi;- tutti i lavoratori.

Il DM 10.3.1998, all'art. 3 (misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio), prescrive che "all'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII".

I contenuti dell'allegato VII del DM 10.3.1998, intitolato "*informazione e formazione antincendio*", sono i seguenti:

- fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio;
- provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione su:
 - a) rischi di incendio legati all'attività svolta;
 - b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;
 - c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:
 - osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
 - divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio;
 - importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;
 - modalità di apertura delle porte delle uscite;
 - d - ubicazione delle vie di uscita;
 - e - procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:
 - azioni da attuare in caso di incendio;
 - azionamento dell'allarme;
 - procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
 - modalità di chiamata dei vigili del fuoco.

- f - i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso;
- g - il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.

L'informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi, essere fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa e deve essere fornita in maniera tale che il personale possa apprendere facilmente.

Inoltre, adeguate informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.

Nei piccoli luoghi di lavoro l'informazione può limitarsi ad avvertimenti antincendio riportati tramite apposita cartellonistica.

Tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro, quali per esempio gli addetti all'utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma libera, devono ricevere una specifica formazione antincendio.

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio i cui contenuti minimi sono riportati in allegato IX del DM 10 marzo 1998.

L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o di incendio.

Tali istruzioni, cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di uscita, devono essere installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili; qualora ritenuto necessario, gli avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere.

2.8.2 Formazione per il personale incaricato di svolgere, nei luoghi di lavoro, mansioni di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

Si è già visto in precedenza che il D.Lgs. 626, all'art.4 intitolato "Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto", prevede che "... il datore di lavoro ... designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza".

Lo stesso D.Lgs. 626, all'art.12, prevede anche, in maniera totalmente innovativa, che "... i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva".

Rientra pertanto tra gli adempimenti del datore di lavoro, che ha la responsabilità della organizzazione e della gestione della sicurezza della propria azienda, individuare quanti e quali lavoratori incaricare per attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio , evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e gestione delle emergenze (ai sensi dell'art. 12).

Il comma 5 dell'art.22 del D.Lgs. 626 stabilisce poi che tali lavoratori devono essere adeguatamente formati, secondo criteri definiti in un decreto da emanare a cura del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 1-b dello stesso decreto legislativo.

A tal fine è stato emanato il DM 10.3.1998 che, agli articoli 6 e 7, dispone quanto segue:

DM 10.3.1998 - ART. 6: DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

1 - All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'articolo 10 del decreto suddetto.

2 - I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 7.

3 - I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

4 - Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro ritenga necessario che l'idoneità tecnica del personale di cui al comma 1 sia comprovata da apposita attestazione, la stessa dovrà essere acquisita esclusivamente secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, 609.

DM 10.3.1998 - ART. 7: FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DEL PIANO DI EMERGENZA

1 - I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.

Pertanto, l'allegato IX del DM 10.3.1998 contiene i programmi minimi dei corsi di formazione, che devono essere correlati alla tipologia ed al livello di rischio di incendio dell'azienda, e l'allegato X contiene l'elenco delle aziende in cui i lavoratori devono possedere un ulteriore requisito, cioè un attestato di idoneità tecnica.

L'art. 8, comma 2, del DM 10.3.1998, prevede comunque che "sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto", cioè entro il 10.10.1998.

2.8.1 Contenuti minimi dei corsi di formazione

Indipendentemente dall'Ente o istituto che espleta attività di formazione, è comunque necessario che i contenuti minimi dei corsi per il personale designato quale addetto al servizio antincendio devono essere correlati alla tipologia di attività ed al livello di rischio di incendio dell'azienda, che sono descritti nell'Allegato IX al DM 10.3.1998 (Tabella n.5) .

Si rammenta, tuttavia, che l'art.8, comma 2, del DM 10.3.1998 prevede che "sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto", cioè ultimati entro il 10.10.1998.

Per tutti i corsi successivi a quella data, sono state previste 3 tipologie di corsi di formazione, in relazione al livello di rischio dell'azienda (elevato - medio - basso), i cui contenuti sono da ritenersi i minimi necessari per fornire ai soggetti interessati un primo ed essenziale approccio alle problematiche della sicurezza antincendio e della sua gestione.

Questo significa che, fatti salvi quei contenuti minimi previsti, e in relazione a particolari e specifiche situazioni di rischio aziendale, su richiesta degli utenti quei contenuti minimi dei corsi previsti possono anche essere oggetto di una adeguata implementazione.

Di seguito si riportano i criteri per l'individuazione del livello di rischio di una azienda, ed i programmi delle tre tipologie di corso di formazione per addetti antincendio.

2.8.2 - Classificazione del livello di rischio

Come già indicato, sono state previste tre tipologie di corsi di formazione, in relazione al livello di rischio dell'azienda (elevato - medio - basso).

Di seguito viene presentato un quadro sinottico dei corsi di formazione.

Tabella n. 5 Corsi per attività a rischio elevato

PROSPETTO DEL CORSO C - DURATA DEL CORSO: 16 ORE
PROGRAMMA DEL CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO
IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

ARGOMENTO	DURATA
1 - L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI - principi sulla combustione - le principali cause d'incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro - le sostanze estinguenti - i rischi alle persone ed all'ambiente - specifiche misure di prevenzione incendi - accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi - l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro - l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio	4 ore
2 - LA PROTEZIONE ANTINCENDIO - misure di protezione passiva - vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti - attrezzature ed impianti di estinzione - sistemi di allarme - segnaletica di sicurezza - impianti elettrici di sicurezza - illuminazione di sicurezza	4 ore
3 - PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO - procedure da adottare quando si scopre un incendio - procedure da adottare in caso di allarme - modalità di evacuazione - modalità di chiamata dei servizi di soccorso - collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento - esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali – operative	4 ore
4 - ESERCITAZIONI PRATICHE - presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento - presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autorespiratore, tute, ecc.) - esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale	4 ore

Tabella n. 6 Corsi per attività a rischio medio

PROSPETTO DEL CORSO B - DURATA DEL CORSO: 8 ORE

*PROGRAMMA DEL CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO
IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO*

ARGOMENTO	DURATA
1 - L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI - principi sulla combustione e l'incendio - le sostanze estinguenti - triangolo della combustione - le principali cause di un incendio - rischi alle persone in caso di incendio - principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi	2 ore
2 - PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO - le principali misure di protezione contro gli incendi - vie di esodo - procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme - procedure per l'evacuazione - rapporti con i vigili del fuoco - attrezzature ed impianti di estinzione - sistemi di allarme - segnaletica di sicurezza - illuminazione di emergenza	3 ore
3 - ESERCITAZIONI PRATICHE - presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspì ed idranti	3 ore

Tabella n. 7 Corsi per attività a rischio basso

PROSPETTO DEL CORSO A - DURATA DEL CORSO: 4 ORE

*PROGRAMMA DEL CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO
IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO*

ARGOMENTO	DURATA
1 - L'INCENDIO E LA PREVENZIONE - principi della combustione - prodotti della combustione - sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio - effetti dell'incendio sull'uomo - divieti e limitazioni di esercizio - misure comportamentali	1 ora
2 - PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO - principali misure di protezione antincendio - evacuazione in caso di incendio - chiamata dei soccorsi	1 ora
3 - ESERCITAZIONI PRATICHE - presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili	2 ore

2.8.3 Attività di accertamento ed attestato di idoneità tecnica

L'art. 6 del DM 10.3.1998 prevede che i lavoratori dei luoghi di lavoro indicati nell'Allegato X, incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono conseguire necessariamente l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'articolo 3 della legge 609/96, rilasciato dai Comandi dei vigili del fuoco.

Si riporta di seguito l'Allegato X al DM 10.3.1998, contenente l'elenco dei luoghi di lavoro nei quali è necessario l'attestato di idoneità rilasciato dai Comandi dei vigili del fuoco.

DM 10.3.1998 - ALLEGATO X: LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ARTICOLO 6, COMMA 3

Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609:

- a - industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- b - fabbriche e depositi di esplosivi;
- c - centrali termoelettriche;
- d - impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e - impianti e laboratori nucleari;
- f - depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²;
- g - attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²;
- h - aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
- i - alberghi con oltre 100 posti letto;
- l - ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- m - scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- n - uffici con oltre 500 dipendenti;
- o - locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
- p - edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n.1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta al pubblico

superiore a 1.000 m²;

q - cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;

r - cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

Parte II

La prevenzione incendi nelle imprese soggette alle visite ed al controllo dei vigili del fuoco

1. Le attività soggette alla prevenzione incendi

Prevedere e prevenire le cause che possono determinare un incendio, e porre in atto tutti quei provvedimenti idonei ad evitare che l'incendio abbia luogo, o a minimizzarne le conseguenze è fare "Prevenzione incendi" in azienda.

Le attività economiche ai fini della prevenzione incendi vengono suddivise in due grandi categorie:

- attività soggette al controllo dei vigili del fuoco;
- attività non soggette alle visite ed ai controlli dei vigili del fuoco.

Tale distinzione è molto importante perché, mentre per le attività soggette a controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco è previsto un preciso ed obbligatorio iter procedurale, finalizzato al rilascio del "Certificato di Prevenzione Incendi" e dettagliatamente descritto nel seguito, per le attività non soggette a controlli di prevenzione incendi, invece, non è previsto alcun iter burocratico, pur sussistendo comunque un obbligo di adempimenti in tema di sicurezza antincendio.

1.1 Attività soggette al controllo dei vigili del fuoco

Le attività elencate nel D.M. 16.2.1982 sono soggette a controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco.

Tali attività sono riportate nella Tabella seguente.

Tabella n. 8 Attività soggette a controllo di prevenzione incendi

Attività	Periodicità della visita in anni
1) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h	3
2) Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h	6
3) Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:	

a. compressi:	
- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc;	6
- per capacità complessiva superiore a 2 mc.	3
b. disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):	
- per quantitativi complessivi da 75 a 500kg;	6
- per quantitativi complessivi superiori a 500kg	3
4) Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:	
a) compressi:	
- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc	6
- per capacità complessiva superiore a 2mc	3
b) disciolti o liquefatti:	
- per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc	6
- per capacità complessiva superiore a 2 mc	3
5) Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:	
a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc	6
b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc	6
6) Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar	u.t.
7) Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione	6
8) Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti	6
9) Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili	6
10) Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi	6
11) Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas	6
12) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc	3
13) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5mc	3

14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti olii diatermici e simili	6
15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili	
a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc	6
b) per uso industriale, artigianale, agricolo o privato capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc	3
16) Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:	
- per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc	6
- per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc	3
17) Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1mc	6
18) Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio	6
19) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500kg	3
20) Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:	
- con quantitativi da 500 a 1000 kg	6
- con quantitativi superiori a 1000 kg	3
21) Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti	6
22) Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:	
- con capacità da 0,2 a 10 mc	6
- con capacità superiore a 10 mc	3
23) Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc	3
24) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici	3
25) Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti	6

ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni	
26) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori	3
27) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici	3
28) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	3
29) Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	3
30) Fabbriche e depositi di fiammiferi	6
31) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	3
32) Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo	3
33) Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li	6
34) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	3
35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi	6
36) Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato	6
37) Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	6
38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	6
39) Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li	6
40) Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li	6
41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiore a 500 q.li	6
42) Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li	6
43) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li	6

44) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li	6
45) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5kg	3
46) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini, esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100m:	
- da 500 a 1000 q.li	6
- superiore a 1000 q.li	3
47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:	
- da 50 a 1000 q.li	6
- oltre 1000 q.li	3
48) Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:	
- da 50 a 1000 q.li.	6
- oltre 1000 q.li.	3
49) Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:	
- da 25 a 75 addetti	6
- con oltre 75 addetti	3
50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li	6
51) Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive	6
52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche	6
53) Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali	6
54) Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li	6

55) Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li	6
56) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito	6
57) Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li	3
58) Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li	6
59) Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	3
60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li	6
61) Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati	6
62) Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li	6
63) Centrali termoelettriche	3
64) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW	6
65) Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.	6
66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli	3
67) Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni simili comportanti la fusione di metalli o altre sostanze	3
68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli	6
69) Cantieri navali con oltre cinque addetti	6
70) Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti	6
71) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti	6
72) Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti	6
73) Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti	3

74) Cementifici	3
75) Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)	6
76) Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)	6
77) Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)	6
78) Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione	6
79) Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	6
80) Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: impianti nucleari, reattori nucleari (eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto), impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; impianti per la separazione degli isotopi, impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti	6
81) Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini	3
82) Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti	u.t.
83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti	6
84) Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto	6
85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti	6
86) Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto	6
87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi	6
88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda	6

superiore a 1.000 mq	
89) Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti	u.t.
90) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1664	u.t.
91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h	6
92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili	6
93) Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	6
94) Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 met	u.t.
95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497	u.t.
96) Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 88	u.t.
97) Oleodotti con diametro superiore a 100 mm	u.t.

L'elenco delle 97 attività soggette a controllo comprende la grande maggioranza delle attività industriali, molte attività ad uso pubblico con prevedibili elevati affollamenti, ed alcuni impianti o attività specifiche ritenute potenzialmente a rischio di incendio.

Per ciascuna delle attività descritte nell'elenco è indicato un limite minimo dimensionale (es: numero di persone; superficie; potenzialità; quantitativi di materiale in deposito e/o lavorazione); i controlli di prevenzione incendi (esame preventivo del progetto e controllo ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi) sono obbligatori al di sopra dei limiti minimi indicati.

Accanto ad ogni attività descritta nell'elenco, è indicata la periodicità di validità del Certificato di Prevenzione Incendi (3 anni; 6 anni; una tantum [u.t.]); per alcune attività possono essere indicate periodicità

diverse di validità del CPI, in relazione alla dimensione o potenzialità dell'attività.

1.2 Attività non soggette ai controlli di prevenzioni incendi

In precedenza si è visto che sono soggette a controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco le attività elencate nel D.M. 16.2.1982 e per tali attività sono previste procedure ben definite relative ai vari tipi di procedimenti previsti dalla attuale normativa.

Per le altre attività, non ricomprese negli elenchi citati, non sono previsti controlli burocratici di routine.

A tal riguardo si evidenzia innanzitutto che esistono numerose attività per le quali, pur non essendo previsti controlli obbligatori da parte dei Vigili del Fuoco (e quindi non sussistendo obbligo di esame progetto, né di richiesta e rilascio di C.P.I.), esistono però normative tecniche specifiche ad esse riferite; sussiste quindi comunque un obbligo normativo di rispetto di determinate misure di sicurezza, descritte nelle specifiche normative tecniche riferite a tali attività, che devono essere attuate sotto la diretta responsabilità del "titolare dell'attività", anche in quei casi in cui l'attività non dovesse essere classificabile come "luogo di lavoro" (es.: impianto termico per riscaldamento locali con potenzialità di 50.000 kcal/h ubicata in abitazione privata).

Inoltre si ritiene opportuno richiamare l'attenzione ed evidenziare che la normativa vigente per la tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro (es.: DPR 547/55; D.lgs. 626/94; DM 10.3.1998) impone misure di sicurezza, anche di tipo antincendio.

I criteri generali di sicurezza antincendio vengono trattati nella prima parte del Vademecum.

2. Le procedure

I principali riferimenti normativi in materia di prevenzione incendi sono contenuti nei seguenti provvedimenti ministeriali:

- DPR 12.1.1998, n. 37 - Regolamento recante disciplina dei provvedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 .3 1997, n. 59 (G.U. n. 57 del 10.3.1998);

- D.M. 4.5.1998 - Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco (G.U. n. 104 del 7.5.1998);
- Circolare M.I. n. 9 del 5.5.1998 - DPR 12.1.1998, n° 37 - Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi - Chiarimenti applicativi.

Tali normative introducono inoltre il concetto che le varie autorizzazioni previste devono essere rilasciate in tempi brevi e ben determinati, ed a tal riguardo prevedono un iter burocratico preciso e piuttosto rigido. Le nuove procedure si applicano solo per le attività soggette a controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco per effetto del DM 16.2.1982.

Le procedure ordinarie più comuni di controllo di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco si esplicano in due fasi distinte: l'esame di un progetto con parere di conformità da parte dei Vigili del Fuoco, ed un sopralluogo tecnico per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Le nuove procedure di prevenzione incendi, introdotte dal DPR 37/98 e dal DM 4.5.98, disciplinano i seguenti aspetti:

1. rilascio del certificato di prevenzioni incendi;
2. autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività;
3. rinnovo del certificato di prevenzione incendi;
4. procedimento di deroga;
5. validità del nulla osta provvisorio;
6. tariffe e durata del servizio per le attività soggette a controlli di prevenzione incendi.

2.1 Richiesta dell'esame di progetto e parere di conformità

Il titolare di una attività soggetta a controlli di prevenzione incendi deve richiedere il parere di conformità dei Vigili del Fuoco, sia in caso di nuove attività, sia in caso di modifiche di quelle esistenti con l'invio di uno specifico Progetto Antincendio.

All'articolo 2, il DPR 37/98 al riguardo prevede che :

Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio entro 45 giorni dalla data di presentazione

Tuttavia, se il progetto da esaminare è complesso:

Il predetto termine, previa comunicazione all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, è differito al 90° giorno

In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l'integrazione della documentazione presentata:

Il predetto termine è interrotto, per un sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

Ove il comando non si esprima nei termini prescritti:

Il progetto si intende respinto.

L'acquisizione del parere di conformità dei Vigili del Fuoco rappresenta un requisito preliminare necessario ed indispensabile, sia per l'esito positivo del successivo collaudo antincendio (da effettuare mediante sopralluogo tecnico e finalizzato al rilascio di CPI), sia per la "autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività" che, terminati i lavori, può essere richiesta al Comando VF, in attesa del sopralluogo, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato.

2.2.1 Domanda di esame di progetto

Il procedimento di esame del progetto per il rilascio del parere di conformità, tuttavia, non potrà essere avviato dal Comando VF se la domanda non è formalmente corretta e non è corredata di tutti gli allegati indicati nel DM 4.5.1998; i tempi previsti dal DPR 37/98, pertanto, decorrono dal soddisfacimento globale di tali i requisiti, per cui occorre porre la dovuta attenzione ai seguenti aspetti:

La domanda di parere di conformità sui progetti deve essere presentata in duplice copia, di cui una in bollo, e deve essere indirizzata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

Ogni domanda deve contenere:

- generalità e domicilio del richiedente, o, nel caso di Enti del suo legale rappresentante;
- la specificazione dell'attività principale e delle eventuali secondarie elencate nel DM 16.2.1982, interessate dal progetto;
- l'ubicazione prevista per la realizzazione delle opere.

A corredo della domanda devono essere allegati:

- documentazione tecnico progettuale, in duplice copia, a firma di tecnico abilitato e conforme a quanto specificato nell'allegato 1 al decreto 4.5.1998;
- attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26.7.1965, n. 966;
- qualora l'interessato intenda delegare altro soggetto per i necessari rapporti con il Comando VF (es.: professionista), ne deve fare specifica menzione, nelle forme di legge.

2.2 Richiesta di collaudo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi

La seconda fase dei controlli di prevenzione incendi è invece, di norma, costituita da un sopralluogo tecnico per il rilascio del CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI).

All'atto di tale sopralluogo, tramite accertamenti diretti in loco, e tramite documentazioni, certificazioni e dichiarazioni, sarà verificata la piena conformità dell'attività (strutture, materiali, impianti, allestimenti, etc.) al progetto approvato, alle prescrizioni impartite, alla normativa vigente, ed alle norme di buona tecnica.

Si evidenzia che la domanda per il rilascio del CPI può essere effettuato solo dopo il definitivo completamento dell'opera da collaudare, comprensiva di impianti ed arredi interni, e che il CPI è un atto definitivo, relativo a tutto il complesso realizzato (anche se questo

dovesse comprendere come parti integranti più attività soggette a controllo VF).

La procedura prevede invece che, unitamente alla domanda di sopralluogo per il rilascio di CPI, sia anche necessariamente allegata copia del parere rilasciato dal Comando VF, ed una certificazione rilasciata da professionista abilitato attestante la piena conformità delle opere e degli impianti al progetto approvato.

Pertanto, in mancanza di tali documentazioni, non si darà luogo al sopralluogo.

È pertanto necessario che qualsiasi variante che dovesse intervenire in corso d'opera sia sottoposta ad approvazione preventiva da parte dei Vigili del Fuoco, prima della sua realizzazione.

Il DPR 577/82, all'art. 17, definisce ufficialmente il significato di "Certificato di prevenzione Incendi" quale attestazione che "l'attività sottoposta a controllo è conforme alle disposizioni vigenti in materia ed alle prescrizioni dell'autorità competente".

Per effetto del DM 16.2.1982 un certificato di prevenzione incendi, di norma, ha una validità limitata a 3 o 6 anni; pertanto, prima della scadenza del CPI, il titolare dell'attività deve provvedere a richiederne il rinnovo, secondo le procedure indicate nel seguito.

Per effetto dello stesso DM 16.2.1982, inoltre, sussiste "l'obbligo di richiedere il rinnovo del certificato di prevenzione incendi quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di scadenza dei certificati già rilasciati." Il DPR 37/98, all'articolo 3, prevede che completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo.

Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda il comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di 45 giorni, dandone motivata comunicazione all'interessato.

Entro 15 giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività.

Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, il comando ne deve dare comunicazione all'interessato ed alle autorità competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.

2.1.1 Domanda per ottenere il CPI

Al riguardo della procedura di rilascio del certificato di prevenzione incendi, si evidenzia inoltre che non si potrà procedere al rilascio di CPI, e/o di "autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività", se la domanda non è formalmente corretta; i tempi previsti dal DPR 37/98 decorrono dal soddisfacimento globale di tali i requisiti, per cui occorre porre la dovuta attenzione agli aspetti descritti nel seguito:

La domanda di rilascio di certificato prevenzione incendi deve essere presentata in duplice copia, di cui una in bollo, indirizzata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio;

Ciascuna domanda di rilascio di certificato prevenzione incendi deve contenere i seguenti elementi:

- generalità e domicilio del richiedente, o, nel caso di Enti o società del suo legale rappresentante;
- la specificazione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie elencate nel DM 16.2.1982, per le quali si chiede il rilascio di certificato prevenzione incendi, nonché la loro ubicazione;
- gli estremi di approvazione del progetto da parte dei vigili del fuoco;
- copia del parere rilasciato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco sul progetto.

A corredo della domanda devono essere presentati:

1. copia del parere rilasciato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco sul progetto;

2. attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26.7.1965, n. 966;
3. dichiarazioni e certificazioni secondo quanto specificato nell'allegato 2 al DM 4.5.1998, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio; in particolare si evidenzia la necessità che la domanda sia corredata di:
 - Documentazioni tecniche (certificazioni, e/o omologazioni, e/o dichiarazioni di conformità, e/o dichiarazioni di corretta posa in opera, e/o certificazioni di collaudo) idonee ad attestare la corretta realizzazione delle opere, delle strutture e degli impianti descritti e/o richiesti in fase di esame progetto e/o dalle normative vigenti, relativamente a:

- resistenza al fuoco degli elementi strutturali portanti e/o separanti;
- porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco;
- materiali classificati ai fini della reazione al fuoco;
- impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica, nonché di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti di trasporto e utilizzazione e distribuzione di gas allo stato liquido e aeriforme, e/o di fluidi infiammabili, combustibili o comburenti;
- serbatoi contenenti fluidi infiammabili, combustibili o comburenti;
- impianti di protezione antincendio ed estinzione degli incendi;
- impianti per l'evacuazione del fumo e del calore;
- impianti di rivelazione e segnalazione d'incendio;
- attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio

- mediante una specifica attestazione di regolare esecuzione firmata da professionista abilitato, che la realizzazione delle opere e degli impianti, per quanto attiene agli aspetti di sicurezza antincendio, sia avvenuta in piena conformità al progetto approvato dai VV.F. , alle prescrizioni in esso contenute, alla normativa vigente, ed alle norme di buona tecnica.

- Una documentazione che provi l'avvenuta predisposizione da parte del titolare dell'attività, ove previsto, di idonee procedure attinenti la gestione della sicurezza.

Si ritiene utile infine ricordare che qualora l'interessato intenda delegare altro soggetto per i necessari rapporti con il Comando VF, ne deve fare specifica menzione, nelle forme di legge.

2.3 Autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività

Il DPR 37/98 prevede "l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività".

Più in particolare l'articolo 3, comma 5, del DPR 37/98 prevede che "Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, (cioè l'obbligo di presentare al comando domanda di sopralluogo dopo avere completate le opere di cui al progetto approvato), l'interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 (obblighi connessi con l'esercizio dell'attività).

2.3.1 Domanda di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività

La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata in duplice copia, di cui una in bollo, indirizzata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, e deve essere resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo le forme di legge. Il Comando VF rilascia all'interessato contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività." Si evidenzia tuttavia che tale autorizzazione provvisoria all'esercizio sarà rilasciata solo se la domanda di rilascio di CPI (già presentata in precedenza o contestualmente), è corredata di tutta la documentazione indicata al titolo precedente. La ricevuta rilasciata dal comando, che costituirà "autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività", conterrà anche, per effetto dell'articolo 5 del DPR 37/98, alcune importanti condizioni di esercizio rivolte alla gestione della sicurezza nell'ambito dell'attività. Per l'autorizzazione provvisoria all'esercizio non occorre presentare nessuna

documentazione specifica, ma solo la domanda, il cui fac-simile è contenuto nel DM 4.5.98.

2.4 Rinnovo del certificato di prevenzione incendi

Il DPR 37/98 modifica sostanzialmente anche le procedure per il rinnovo del CPI che, nei casi in cui la situazione di una attività non è mutata rispetto a quella riscontrata alla data del rilascio del precedente certificato, potrà essere rinnovato senza l'effettuazione di un sopralluogo tecnico.

2.4.1 Domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi

Al riguardo della procedura di rinnovo del certificato di prevenzione incendi, si evidenzia inoltre che il CPI non potrà essere rinnovato se la domanda non è formalmente corretta, e finché non sarà avvenuto sia il perfezionamento amministrativo che il perfezionamento tecnico della domanda; i tempi previsti dal DPR 37/98 decorrono dal soddisfacimento globale di tali i requisiti, per cui occorre porre la dovuta attenzione agli aspetti descritti nel seguito.

- La domanda di rinnovo deve essere presentata al comando VF in tempo utile, e comunque prima della scadenza del certificato;
- La situazione dell'attività nei riguardi della sicurezza deve non essere mutata rispetto a quella riscontrata alla data del rilascio del precedente certificato;
- La situazione dell'attività nei riguardi della sicurezza deve non essere mutata rispetto a quella riscontrata alla data del rilascio del precedente certificato, e ciò deve essere esplicitamente dichiarato dal responsabile dell'attività;
- La domanda di rinnovo di certificato prevenzione incendi deve essere presentata in duplice copia, di cui una in bollo, indirizzata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio; le amministrazioni pubbliche, in base alla vigente normativa, sono escluse dall'obbligo del bollo.

Ogni domanda deve, inoltre, contenere:

- Generalità e domicilio del richiedente, o, nel caso di Enti o società, del suo legale rappresentante.

- La specificazione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie elencate nel DM 16.2.1982, per le quali si chiede il rilascio di certificato prevenzione incendi, nonché la loro ubicazione.
- Dati identificativi e copia del CPI in scadenza.
- Qualora l'interessato intenda delegare altro soggetto per i necessari rapporti con il Comando VF, ne deve fare specifica menzione, nelle forme di legge.

Per il **perfezionamento tecnico**, ogni domanda di rinnovo di CPI deve essere corredata della seguente documentazione tecnica:

- Dichiarazione del responsabile dell'attività, attestante che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso;
- tale dichiarazione deve essere resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo le forme di legge.
- Perizia giurata, attestante l'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato.

Per il **perfezionamento amministrativo**, occorre presentare, unitamente alla domanda, attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26.7.1965, n. 966.

Si ricorda, inoltre, che:

Il CPI rinnovato secondo tale procedura avrà comunque la validità temporale prevista dal D.M. 16.2.1982; si richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che qualsiasi eventuale modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza del CPI, provoca automaticamente la decadenza dello stesso.

Se la situazione dell'attività nei riguardi della sicurezza è mutata, occorre seguire le procedure ordinarie di prevenzione incendi, e quindi occorre sottoporre ad esame un progetto di modifica, ottenere il parere di conformità, e, completate le opere di modifica, presentare domanda di sopralluogo per il rilascio di nuovo CPI.

2.5 Procedimento di deroga

Nei casi in cui, per giustificati motivi, non sia possibile il rispetto integrale delle norme in vigore, è possibile richiedere una deroga, a condizione di assicurare comunque, mediante misure alternative, un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme.

2.5.1 Domanda di deroga

Il DPR 37/98 prevede che la deroga possa essere rilasciata direttamente dall'Ispettore regionale dei vigili del fuoco (entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta), acquisendo preventivamente i pareri del Comandante provinciale (che deve essere trasmesso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta), e del Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi.

A tal riguardo si riporta l'art. 6 del DPR 37/98, che prevede:

“Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attività in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 5, possono presentare al comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte.

Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro 30 giorni dal ricevimento, all'ispettorato regionale dei vigili del fuoco.

L'ispettore regionale, sentito il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29.7.1982, n. 577, si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al comando ed al richiedente.

L'Ispettore regionale dei vigili del fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca dati, da utilizzare per garantire i necessari indirizzi e l'uniformità applicativa nei procedimenti di deroga."

E' importante sottolineare che la deroga può essere richiesta unicamente per aspetti di sicurezza antincendio regolamentati da specifiche norme tecniche; non può quindi essere richiesta deroga ad eventuali prescrizioni del Comando provinciale relative ad aspetti non normati.

La richiesta di deroga deve, inoltre, descrivere dettagliatamente gli aspetti normativi di sicurezza antincendio a cui si intende derogare, e deve spiegare i motivi per cui è impossibile l'osservanza integrale della norma; in particolare devono essere chiaramente indicate:

- le disposizioni normative cui si intende derogare;
- le caratteristiche dell'attività e/o i vincoli esistenti che impediscono di ottemperare alle disposizioni normative sui si intende derogare;
- la valutazione dei rischi aggiuntivi conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni normative cui si chiede di derogare;
- la valutazione dei rischi aggiuntivi conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni cui si chiede di derogare;
- le misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, precedentemente valutato; infatti una richiesta di deroga deve sempre proporre soluzioni alternative di sicurezza che assicurino, comunque, un livello globale di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dalle norme cui si intende derogare.

La domanda deve essere presentata in 3 copie, di cui solo una in bollo, indirizzata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio e deve contenere:

- Generalità e domicilio del richiedente, o, nel caso di Enti o società, del suo legale rappresentante.
- La specificazione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie elencate nel DM 16.2.1982, oggetto della domanda di deroga, nonché la loro ubicazione.
- Attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26.7.1965, n. 966.

- Tutta la documentazione tecnica a corredo della richiesta di deroga; ci si può riferire alla documentazione prevista per il parere di conformità, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare, e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo.
- Qualora l'interessato intenda delegare altro soggetto per i necessari rapporti con il Comando VF, ne deve fare specifica menzione, nelle forme di legge.

2.6 Tariffe e durata del servizio per le attività soggette a controlli di prevenzione incendi (DM 16.2.1982)

Il DM 4.5.1998 prevede all'art. 7 che "la durata dei servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, anche al fine di stabilire l'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche ed integrazioni, è riportata nella tabella di cui all'allegato 6 al presente decreto, tenuto conto del tipo di prestazione richiesta, della tipologia e della complessità dell'attività soggetta a controllo. Per le deroghe, la durata del servizio è calcolata sulla base di quella prevista per i pareri di conformità del progetto delle corrispondenti attività, maggiorata del cinquanta per cento."

L'attestato del versamento effettuato, e le marche da bollo eventualmente necessarie, dovranno essere consegnate unitamente alla domanda ed alla documentazione tecnica necessaria.

Se il bollettino di versamento postale non viene consegnato già precompilato dall'Ufficio Prevenzione (e ciò potrà facilmente accadere, perché il nuovo sistema di tariffazione consente ai Comandi VF di organizzarsi in modo tale che chiunque potrà individuare facilmente e rapidamente l'importo necessario per ciascun caso), è necessario ricordare che sul retro del c/c occorre indicare sempre la "causale del versamento", che è obbligatoria qualora il destinatario sia un Ente pubblico; a tal riguardo si raccomanda di indicare sempre tutti gli elementi utili per l'individuazione del servizio e della pratica cui si riferisce il versamento (tipo di servizio richiesto, denominazione dell'attività, n° della pratica se conosciuto, etc.; es.: Prevenzione Incendi - Domanda di parere di conformità per l'attività - N° di pratica VF).